

DISCIPLINARE PROVVISORIO DELLE ATTIVITÀ CONSENTITE

nell'Area Marina Protetta

«CAPO TESTA – PUNTA FALCONE»

D.M. 17 Maggio 2018 Istituzione dell'Area marina protetta denominata
“Capo Testa – Punta Falcone”
(G.U. della Repubblica Italiana n. 206 del 5 Settembre 2018)

2026

Articolo 1 – Campo di Applicazione e Validità

1. Il presente Disciplinare stabilisce la modalità di svolgimento e le condizioni di esercizio delle attività consentite nell'Area marina protetta denominata “Capo Testa – Punta Falcone” istituita con D.M. del 17 maggio 2018, nelle more dell'approvazione del Regolamento di esecuzione e organizzazione, sulla base della delimitazione e conformemente alla disciplina generale stabilite dal D.M. del 17 maggio 2018, n. 102, contenente il Regolamento di Disciplina.
2. Il presente Disciplinare, con corrispettivi e sanzioni in esso contenute, è sottoposto all'approvazione del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica.
3. Il presente Disciplinare ha validità fino alla data del 31 Dicembre 2026.

Articolo 2 - Definizioni

1. Ai fini del presente Disciplinare si intende per:
 - a) «accesso», l'ingresso, da terra e da mare, all'interno dell'Area marina protetta delle unità nautiche al solo scopo di raggiungere porti, approdi, aree predisposte all'ormeggio o aree individuate dove è consentito l'ancoraggio;
 - b) «acquacoltura», l'insieme delle pratiche volte alla produzione di individui di specie animali e vegetali in ambiente acquatico mediante il controllo, parziale o totale, diretto o indiretto, del ciclo di sviluppo degli organismi acquatici;
 - c) «acque di sentina», sono le acque a contenuto oleoso, provenienti dai vani motori delle unità nautiche, dove entrano in contatto con oli combustibili, oli lubrificanti e carburanti. Il loro contenuto oleoso è compreso tra l'1% e il 10%;
 - d) «ancoraggio», l'insieme delle operazioni per assicurare la tenuta al fondale delle unità navali, effettuato esclusivamente dando fondo all'ancora;
 - e) «balneazione», l'attività esercitata a fine ricreativo che consiste nel fare il bagno e nel nuotare, che può essere praticata anche con l'impiego di maschera e boccaglio, pinne,

calzari e guanti e che può comportare il calpestio dei fondali e dei tratti di costa fino alla massima escursione di marea;

- f) «campi ormeggio», aree adibite alla sosta delle unità nautiche, attrezzate con gavitelli ancorati al fondale, disposti in file ordinate e segnalati per la sicurezza della navigazione, detti anche *campi boe*;
- g) «centri di immersione», le imprese o associazioni che operano nel settore turistico-ricreativo subacqueo e che offrono servizi di immersioni, visite guidate e addestramento con personale abilitato allo scopo;
- h) «didattica subacquea», le attività finalizzate all'apprendimento delle tecniche di immersione subacquea e dei metodi di utilizzo della relativa attrezzatura, con l'utilizzo di apparecchi ausiliari per la respirazione (autorespiratori), al fine di rilascio del brevetto relativo, nel rispetto della sicurezza in base alle normative vigenti;
- i) «guida subacquea», il soggetto in possesso del brevetto di grado minimo "Dive Master" o titolo equipollente rilasciato da una delle federazioni nazionali o internazionali che, a scopo turistico e ricreativo, accompagna in immersioni subacquee persone singole o gruppi di persone in possesso di brevetto e assiste professionalmente l'istruttore subacqueo;
- j) «imbarcazione da diporto», detta anche "imbarcazione", qualsiasi unità, con scafo di lunghezza superiore a dieci (10) metri e fino a ventiquattro (24) metri, misurata secondo la norma armonizzata UNI/EN/ISO/8666, come definita ai sensi del D.lgs. 3 novembre 2017, n. 229 e ss.mm.ii;
- k) «immersione subacquea», l'insieme delle attività effettuate con e senza l'utilizzo di apparecchi ausiliari per la respirazione (autorespiratori), anche con l'utilizzo di unità da diporto in appoggio, svolte senza la conduzione di guide o istruttori afferenti a centri di immersione, finalizzate all'osservazione dell'ambiente marino;
- l) «immersioni in apnea», le attività ricreative o professionali svolte senza l'ausilio di autorespiratori, anche con l'utilizzo di unità da diporto in appoggio, con o senza la conduzione di guide o istruttori in possesso del relativo titolo professionale, ma comunque svolte da apneisti in possesso di brevetto di primo grado/livello, finalizzate all'osservazione dell'ambiente marino, anche su bassi fondali;
- m) «istruttore subacqueo», il soggetto in possesso del corrispondente brevetto che, a scopo turistico e ricreativo, accompagna singoli o gruppi in immersioni subacquee e/o insegna professionalmente a persone singole e a gruppi di persone le tecniche di immersione subacquea, in tutte le sue specializzazioni, rilasciando i relativi brevetti;
- n) «liquami di scolo (acque nere o grigie)», sono le acque di scarico, nere e grigie, provenienti dai vari servizi (bagni, cucine, etc..) di bordo dell'unità nautica;
- o) «locazione di unità da diporto», il contratto con il quale una delle parti si obbliga, dietro corrispettivo, a cedere il godimento dell'unità da diporto per un periodo di tempo determinato, come definito ai sensi del D.lgs. 18 luglio 2005, n. 171, e ss.mm.ii;
- p) «Ministero», il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica;

- q) «misure di premialità ambientale», disposizioni differenziate ed incentivi, anche economici, finalizzati alla promozione delle attività che implicano un minore impatto ambientale che possono costituire titolo preferenziale nel rilascio delle autorizzazioni, agevolazioni negli accessi, equiparazione ai residenti, tariffe scontate per i servizi e i canoni dell'area marina protetta;
- r) «monitoraggio», attività di raccolta dati e di elaborazione di indicatori appropriati volti a misurare l'efficacia e l'efficienza delle misure previste dal disciplinare;
- s) «natante da diporto», detto anche "natante", qualsiasi unità con scafo di lunghezza pari o inferiore a dieci (10) metri, misurata secondo la norma armonizzata UNI/EN/ISO/8666, come definito ai sensi del D.lgs. 3 novembre 2017, n. 229 e ss.mm.ii;
- t) «nave da diporto», si intende ogni unità con scafo di lunghezza superiore ai ventiquattro (24) metri, misurata secondo la norma armonizzata UNI/EN/ISO/8666, come definita ai sensi del D.lgs. 3 novembre 2017, n. 229 e ss.mm.ii;
- u) «navigazione», il movimento via mare di qualsiasi costruzione destinata al trasporto per acqua;
- v) «noleggio di unità da diporto», il contratto con il quale una delle parti, in corrispettivo del nolo pattuito, si obbliga a mettere a disposizione dell'altra l'unità da diporto, per un determinato periodo, alle condizioni stabilite dal contratto; l'unità noleggiata rimane nella disponibilità del noleggiante, alle cui dipendenze resta anche l'equipaggio, come definito ai sensi del D.lgs. 18 luglio 2005, n. 171 e ss.mm.ii;
- w) «noleggio occasionale di unità da diporto», forma di noleggio effettuato da persona fisica, ovvero l'utilizzatore a titolo di locazione finanziaria, in forma occasionale, di imbarcazioni e navi da diporto. Tale forma di noleggio non costituisce uso commerciale dell'unità. Il comando e la condotta delle suddette unità da diporto possono essere assunti dal titolare, dall'utilizzatore a titolo di locazione finanziaria delle unità, ovvero attraverso l'utilizzazione di altro personale, con il solo requisito del possesso della patente nautica.
- x) «ormeggio», l'insieme delle operazioni per assicurare le unità nautiche a un'opera portuale fissa, quale banchina, molo o pontile, ovvero a un'opera mobile, in punti localizzati e predisposti, quale pontile galleggiante o gavitello;
- y) «periodo notturno», periodo ricompreso dalle ore 21.00 alle ore 06.00;
- z) «pescaturismo», l'attività integrativa alla piccola pesca costiera, come disciplinata nei *Decreti MIPAAFT* 13 aprile 1999, n. 293 e *n. 210 del 16.05.2019*, e successive modifiche, che definisce le modalità per gli operatori del settore di ospitare a bordo delle proprie imbarcazioni un certo numero di persone, diverse dall'equipaggio, per lo svolgimento di attività turistico –ricreative;
- aa) «pesca professionale», è l'attività economica organizzata, svolta in ambienti marini o salmastri o di acqua dolce, diretta alla ricerca di organismi acquatici viventi, alla cala, alla posa, al traino e al recupero di un attrezzo da pesca, al trasferimento a bordo delle catture, al trasferimento, alla messa in gabbia, all'ingrasso e allo sbarco di pesci e prodotti della

- pesca, come indicato nel D.lgs. del 9 gennaio 2012, n. 4e successive modifiche, relativo al riassetto della normativa in materia di pesca;
- bb) «pesca ricreativa» la pesca non commerciale praticata da soggetti non appartenenti ad un'organizzazione sportiva nazionale o che non sono in possesso di una licenza sportiva nazionale;
- cc) «pesca sportiva» la pesca non commerciale praticata da soggetti appartenenti a un'organizzazione sportiva nazionale o in possesso di una licenza sportiva nazionale;
- dd) «pesca subacquea», l'attività di pesca, sia professionale sia sportiva/ricreativa, esercitata in immersione;
- ee) «piccola pesca costiera», l'attività di pesca da unità di lunghezza fuori tutto inferiore ai 12 metri, abilitate all'esercizio della pesca costiera locale, entro le 12 miglia dalla costa, con i seguenti attrezzi: reti da posta calate (ancorate) GNS, reti a tremaglio GTR, incastellate – combinate GTN, nasse, lenze a mano e a canna LHP, palangaro fisso LLS, conformemente a quanto disposto dal Regolamento UE n. 1380/2013, del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2013, e dal Regolamento UE 812/2015 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 2015;
- ff) «residente», la persona fisica iscritta all'anagrafe del Comune ricadente nell'Area marina protetta, nonché la persona giuridica con sede legale ed operativa nel Comune ricadente nell'Area marina protetta; fra quest'ultime, ai fini delle attività di cui al presente Disciplinare, si considerano residenti le persone giuridiche il cui capitale sia detenuto almeno per il 75% dai residenti nel medesimo Comune;
- gg) «rifiuti prodotti dalla nave», i rifiuti, comprese le acque reflue e i residui diversi dai residui del carico, ivi comprese le acque di sentina, prodotti a bordo di una nave e che rientrano nell'ambito di applicazione degli allegati I, IV e V della Marpol 73/78, nonché i rifiuti associati al carico di cui alle linee guida definite a livello comunitario per l'attuazione dell'allegato V, della Marpol 73/78;
- hh) «ripopolamento attivo», l'attività di traslocazione artificiale di individui appartenenti ad una entità faunistica che è già presente nell'area di rilascio;
- ii) «scarico idrico», qualunque rilascio di qualunque genere e misura di materiali liquidi anche se individuato in specifici regimi autorizzativi nell'ambito della normativa vigente in materia di acque;
- jj) «sito di immersione», il luogo individuato da apposito gavitello d'ormeggio, in cui si svolgono le attività di immersioni/apnea e visite guidate subacquee/didattica subacquea;
- kk) «transito», il passaggio delle unità nautiche all'interno dell'area marina protetta;
- ll) «trasporto passeggeri», l'attività professionale svolta da imprese e associazioni abilitate, con l'utilizzo di unità navali adibite al trasporto passeggeri, lungo itinerari e percorsi prefissati ed in orari stabiliti;
- mm) «unità da diporto», si intende ogni costruzione di qualunque tipo e con qualunque mezzo di propulsione destinata alla navigazione da diporto, come definita ai sensi del D.lgs. 3 novembre 2017, n. 229 e ss.mm.ii;

- nn) «unità da pesca» qualsiasi unità nautica, attrezzata per lo sfruttamento commerciale delle risorse biologiche marine, così come anche definita dal Regolamento UE n. 1380/2013, del Parlamento europeo e del Consiglio del 11 dicembre 2013, relativo alla politica comune della pesca e successive modifiche;
- oo) «unità nautica», indica qualsiasi nave (come definita dall'art. 136 del codice della navigazione), motoscafo, galleggiante, unità da diporto (definita come alla lettera mm), unità da pesca (come definita alla lettera nn), ed in generale ogni costruzione di qualunque tipo e con qualunque mezzo di propulsione destinata alla navigazione su acqua;
- pp) «visite guidate», le attività professionali svolte da guide turistiche iscritte a imprese e associazioni, a terra e a mare, con o senza l'utilizzo di unità nautiche adibite allo scopo, finalizzate all'osservazione dell'ambiente marino emerso e costiero;
- qq) «visite guidate subacquee», le attività professionali svolte da guide o istruttori afferenti ai centri di immersione autorizzati dal soggetto gestore, anche con l'utilizzo di unità nautiche adibite allo scopo per l'accompagnamento dei subacquei in immersione, finalizzate all'osservazione dell'ambiente marino, mediante l'uso di autorespiratori;
- rr) «zonazione», la suddivisione dell'area marina protetta in zone sottoposte a diverso regime di tutela ambientale.

Articolo 3- Norme generali di salvaguardia

1. Sono fatte salve le finalità, la delimitazione e le attività non consentite dell'Area marina protetta "Capo Testa – Punta Falcone", come previste dagli articoli 3, 4 e 5, del Decreto istitutivo del 17 maggio 2018.
2. Sono vietate tutte le attività che possano arrecare danni diretti o indiretti all'ambiente anche dove non espressamente evidenziato nei singoli articoli del presente Disciplinare provvisorio.
3. Non è consentito, a bordo delle unità nautiche in appoggio alle attività consentite nell'Area marina protetta, l'uso improprio di impianti di diffusione della voce e di segnali acustici o sonori, se non per fornire informazioni sulle località visitate, con volume sonoro strettamente indispensabile alla percezione degli stessi da parte dei passeggeri a bordo.
4. Non è consentito lo scarico a mare di acque non depurate provenienti da sentine o da altri impianti dell'unità nautiche operanti nell'Area marina protetta e di qualsiasi sostanza tossica o inquinante, nonché il rilascio di rifiuti solidi o liquidi.
5. Il conferimento in porto e la gestione dei rifiuti prodotti, dalle unità nautiche, sono consentiti secondo le disposizioni presenti nel "Piano di raccolta e di gestione dei rifiuti prodotti dalle navi e dei residui del carico – Porto di Santa Teresa Gallura" vigente, redatto dalla Capitaneria di Porto di La Maddalena.
6. Al fine di contingentare i flussi turistici, in relazione alle esigenze di tutela ambientale sottese al provvedimento istitutivo, e determinare la capacità di carico relativa al corretto



svolgimento delle attività consentite nell'Area marina protetta, il soggetto gestore effettua il monitoraggio delle attività e adegua, con successivi provvedimenti, previo nulla osta del Ministero, la disciplina delle attività consentite.

Articolo 4 - Disciplina delle attività di ricerca scientifica

1. Nell'Area marina protetta è consentita la ricerca scientifica previa autorizzazione del soggetto gestore.
2. Alla richiesta di autorizzazione per lo svolgimento delle attività di cui al comma precedente deve essere allegata una relazione esplicativa inerente i seguenti temi:
 - a) tipo di attività e obiettivi della ricerca;
 - b) parametri analizzati;
 - c) area oggetto di studio e piano di campionamento, con localizzazione delle stazioni di prelievo e di analisi;
 - d) mezzi ed attrezzature utilizzati ai fini del prelievo e delle analisi;
 - e) tempistica della ricerca e personale coinvolto.
3. Il prelievo di organismi e campioni è consentito per soli motivi di studio, previa autorizzazione del soggetto gestore.
4. Ai fini del rilascio dell'autorizzazione per lo svolgimento dell'attività di ricerca scientifica, i richiedenti devono versare un corrispettivo a titolo di diritto di segreteria, nelle modalità indicate al successivo articolo 15.

Articolo 5 - Disciplina delle immersioni subacquee e in apnea

1. Nell'Area marina protetta non sono consentite in periodo notturno: le immersioni subacquee e le immersioni in apnea.
2. Nelle zone A non sono consentite le immersioni subacquee e le immersioni in apnea.
3. Nelle zone B, Bs e C, sono consentite le immersioni subacquee e in apnea, previa autorizzazione del soggetto gestore, compatibilmente con le esigenze di contingentare i flussi turistici, secondo le seguenti modalità:
 - a) in ciascun sito l'immersione subacquea e in apnea, deve svolgersi entro il raggio di 50 metri calcolato dalla verticale del punto di ormeggio, o dalla boa segna - sub, o dal galleggiante che segnala la presenza di subacquei o apneisti in immersione;
 - b) esclusivamente dall'alba al tramonto;
 - c) per le immersioni in apnea per un totale massimo di 8 (otto) apneisti in immersione per ciascun sito;
 - d) per le immersioni subacquee esclusivamente in presenza di un subacqueo in possesso di brevetto almeno di secondo livello, per un massimo di 6 (sei) subacquei in immersione contemporaneamente per ciascun sito;

- e) non sono autorizzate le immersioni subacquee e in apnea effettuate in solitaria o comunque senza l'ausilio di personale abilitato al primo soccorso, anche nel caso di utilizzo di unità da diporto in appoggio, come previsto dall'articolo 90 del D.M. del 29 luglio 2008, n. 146 e ss.mm.ii.
4. Le immersioni subacquee e in apnea devono rispettare il seguente codice di condotta:
- a) non è consentito il contatto con il fondo marino, la raccolta e il prelievo anche parziale di qualsiasi materiale e/o organismo di natura geologica, biologica e archeologica;
 - b) non è consentito dare cibo e/o arrecare disturbo agli organismi marini, introdurre o abbandonare qualsiasi tipo di materiale;
 - c) non è consentito l'uso di mezzi ausiliari di propulsione subacquea, ad eccezione di quelli eventualmente utilizzati dalle persone disabili, previa autorizzazione del soggetto gestore;
 - d) è fatto obbligo di mantenere l'attrezzatura quanto più possibile aderente al corpo, per non disturbare o danneggiare accidentalmente gli organismi;
 - e) è fatto obbligo di segnalare all'Autorità Marittima competente o al soggetto gestore la presenza sui fondali di relitti, di rifiuti o materiali pericolosi, attrezzi da pesca abbandonati, evitando di rimuoverli;
 - f) è fatto obbligo di informarsi preventivamente sulle caratteristiche ambientali e sulle regolamentazioni dell'Area marina protetta, in particolare dello specifico sito di immersione.
5. Ai fini del rilascio dell'autorizzazione per lo svolgimento dell'attività di immersioni subacquee e in apnea, i richiedenti devono versare un corrispettivo a titolo di diritto di segreteria, nelle modalità indicate al successivo articolo 15.
6. All'interno dell'area marina protetta, non sono consentite immersioni subacquee svolte dietro pagamento di corrispettivo a subacqueo o subacquei partecipanti alle stesse.
7. Nell'Area marina protetta durante le attività di immersioni subacquee ed immersioni in apnea è vietata la detenzione ed il trasporto di attrezzi adibiti alla pesca subacquea.

Articolo 6 - Disciplina delle visite guidate subacquee

- 1. Nell'Area marina protetta non sono consentite le visite guidate subacquee nel periodo notturno.
- 2. Nella zona A non sono consentite le visite guidate subacquee.
- 3. Nelle zone B, Bs, e C sono consentite le visite guidate subacquee, e le attività di didattica subacquea, svolte dai centri di immersione, autorizzati dal soggetto gestore, aventi sede legale nel Comune di Santa Teresa Gallura alla data di entrata in vigore del D.M. 17 maggio 2018, n. 102, secondo le seguenti modalità:
 - a) in presenza di guida o istruttore subacqueo del centro di immersione autorizzato, in possesso di grado minimo "Dive Master" o titolo equipollente;

- b) in presenza di almeno una guida/istruttore fino ad un numero di subacquei non superiore a 6 (sei), per un massimo di 2 (due) guide/istruttore e 12 (dodici) subacquei, per ciascuna visita guidata subacquea;
 - c) in un numero di subacquei non superiore a quanto previsto dalla didattica subacquea di appartenenza, in caso di svolgimento di attività didattiche, e in base al programma di addestramento, e comunque non oltre a quanto previsto alla precedente lettera b).
 - d) su un medesimo sito un massimo con 2 (due) unità nautiche per un massimo di 12 (dodici) subacquei immersi contemporaneamente, oltre gli istruttori;
 - e) entro il raggio di 50 metri calcolato dalla verticale del punto di ormeggio, o dalla boa segna - sub in ciascun sito di immersione;
 - f) esclusivamente dall'alba al tramonto;
 - g) le visite guidate subacquee per le persone disabili, condotte dai centri di immersione autorizzati dal soggetto gestore, possono essere svolte esclusivamente in presenza di guida o istruttore del centro di immersione con relativa abilitazione.
4. Le visite guidate subacquee, e le attività didattiche subacquee, devono svolgersi nel rispetto del codice di condotta di cui al precedente articolo.
5. La sosta delle unità nautiche dei centri d'immersione autorizzati dal soggetto gestore è consentita per il tempo strettamente sufficiente per effettuare la visita guidata subacquea, inteso il complesso di tutte le operazioni per la discesa sul fondo dei subacquei, compresi ormeggio, vestizioni, briefing e disormeggio.
6. Prima della visita guidata subacquea è fatto obbligo ai centri d'immersione di informare gli utenti riguardo le regole dell'Area Marina Protetta, l'importanza dell'ecosistema, le caratteristiche ambientali del sito di immersione e le norme di comportamento subacqueo al fine di non arrecare disturbo ai fondali e agli organismi marini.
7. Il responsabile dell'unità nautica è tenuto a fornire informazioni, al soggetto gestore, circa lo svolgimento delle attività svolte, per le finalità istituzionali.
8. Ai fini del rilascio dell'autorizzazione per lo svolgimento delle visite guidate subacquee nell'area marina protetta, i centri di immersione richiedenti devono:
- a) presentare al soggetto gestore apposita istanza formulata nei modi e nei termini indicati al successivo art. 14;
 - b) versare un corrispettivo a titolo di diritto di segreteria, nelle modalità indicate al successivo articolo 15;
 - c) attestare che il centro immersioni abbia la sede legale nel Comune di Santa Teresa Gallura alla data di entrata in vigore del D.M. n. 102, del 17 maggio 2018;
 - d) indicare le caratteristiche delle unità nautiche utilizzate per l'attività, nonché gli estremi identificativi del brevetto subacqueo in possesso dei singoli soggetti operanti alle dipendenze del centro immersioni;
 - e) le unità nautiche impiegate devono essere dotate di uno dei seguenti requisiti di eco-compatibilità:

I.natanti e imbarcazioni dotati di motore conforme ai valori indicati nella Direttiva 2003/44/CE, (Allegato I, lettere B, C), relativamente alle emissioni gassose e acustiche;
II.sistema di raccolta delle acque di sentina e liquami di scolo.

- f) comunicare ogni variazione della flotta delle proprie unità nautiche di appoggio e dei singoli soggetti operanti alle dipendenze del centro immersioni, al fine di aggiornare l'autorizzazione del soggetto gestore.
9. Ai fini del monitoraggio, i soggetti autorizzati per lo svolgimento di visite guidate subacquee sono tenuti a fornire informazioni, al soggetto gestore, circa le attività svolte, per finalità istituzionali.

Articolo 7 - Disciplina della navigazione

1. Nell'area marina protetta non è consentito l'utilizzo di moto d'acqua o acquascooter e mezzi simili, e la pratica dello sci nautico.
2. Nelle zone A non è consentita la navigazione, ad eccezione delle unità nautiche con compiti di sorveglianza, di soccorso e quelle d'appoggio ai programmi di ricerca scientifica autorizzate dal soggetto gestore e con le modalità dallo stesso indicate.
3. Nelle zone B e Bs, non è consentita la navigazione alle navi da diporto.
4. Nelle zone B e Bs, è consentito l'accesso e la navigazione, nel rispetto delle ordinanze della locale Capitaneria di Porto, a velocità non superiore a 5 nodi, entro la distanza di 300 metri dalla costa, e a velocità non superiore a 10 nodi, entro la fascia di mare compresa tra i 300 metri e i 600 metri dalla costa, sempre in assetto dislocante alle seguenti unità:
 - a) a vela e a remi, a pedali e con propulsori elettrici;
 - b) alle unità da diporto:
 - I.natanti;
 - II.imbarcazioni che attestino il possesso di uno dei seguenti requisiti:
 - i. documentazione che attesti la presenza di un sistema di raccolta delle acque di sentina;
 - ii. documentazione che attesti la presenza di casse di raccolta dei liquami di scolo, per quelle unità dotate di servizi igienici e cucina a bordo;
 - iii. conformità del motore ai valori della Direttiva 2003/44/CE relativamente alle emissioni gassose e acustiche (motori fuoribordo elettrici, a 4 tempi a benzina verde e a 2 tempi ad iniezione diretta, motori entrobordo conforme alla direttiva).
 - c) alle unità nautiche abilitate al Trasporto passeggeri e alle visite guidate, autorizzate dal soggetto gestore nei termini definiti al successivo art. 9, a velocità comunque non superiore ai 5 nodi.
5. Nella Zona C è consentito, oltre quanto già previsto al precedente comma 4, e nel rispetto delle ordinanze della locale Capitaneria di Porto, la navigazione alle navi da diporto in linea con:

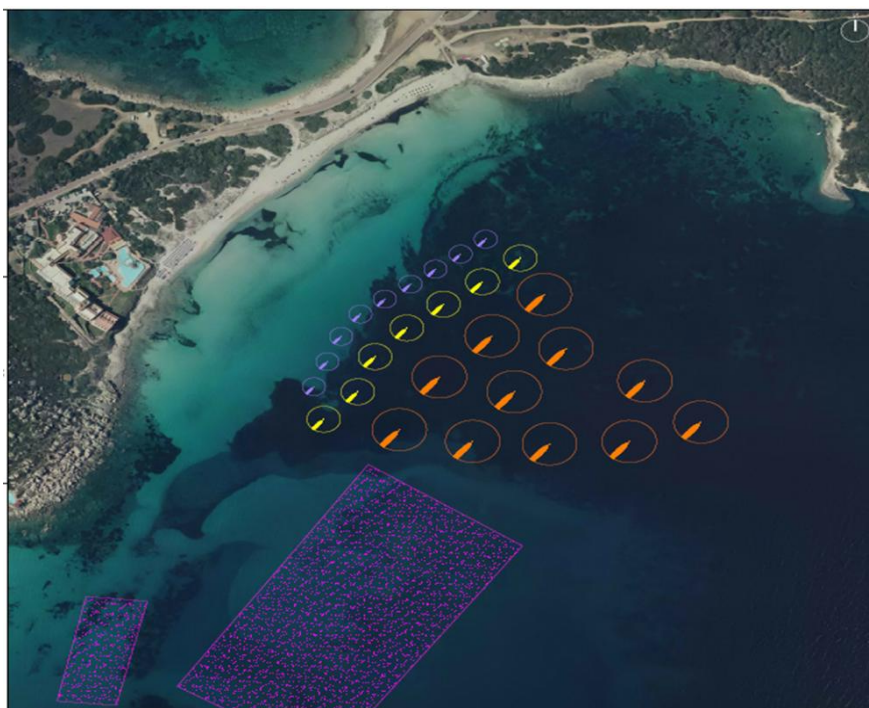
- I. le disposizioni presenti nell'Annesso IV della MARPOL 73/78, ("Norme per la prevenzione dell'inquinamento da liquami scaricati in mare dalle navi [Seawage]"), come previsto dalla risoluzione MEPC 157(55) del 13/10/2006, e regolamentata dal "piano di raccolta e di gestione dei rifiuti prodotti dalle navi e dei residui del carico - Porto di Santa Teresa Gallura" vigente, e successive revisioni e aggiornamenti, redatto dalla Capitaneria di Porto di La Maddalena;
 - II. le disposizioni presenti nell'Annesso VI della MARPOL 73/78, ("Regolamentazione delle emissioni gassose inquinanti prodotte a bordo delle navi, in particolare ossidi di d'azoto [NO_x] e ossidi di zolfo [SO_x]"), come previsto dalle risoluzioni MEPC 176(58) del 10/10/2008 e MEPC 177(58) del 10/10/2008, e successive revisioni e aggiornamenti.
6. Non è consentito l'uso improprio di impianti di diffusione della voce e di segnali acustici o sonori, se non per fornire informazioni, con volume sonoro strettamente indispensabile alla percezione degli stessi da parte dei passeggeri a bordo.
 7. Nell'Area Marina Protetta sono vietati, la navigazione, l'ancoraggio e la sosta delle navi mercantili adibite al trasporto di merci e passeggeri superiori alle 500 tonnellate di stazza lorda ai sensi del decreto interministeriale 2 marzo 2012.
 8. Il soggetto gestore può interdire la navigazione in alcuni tratti di mare per esigenze di tutela ambientale o di ricerca scientifica. Il soggetto gestore pubblicizzerà con ogni mezzo i provvedimenti di interdizione, in particolare tramite affissioni nelle darsene, nonché sul sito internet ufficiale e sull'albo pretorio del Comune di appartenenza dell'Area Marina Protetta e della Capitaneria di Porto Competente.

Articolo 8 - Disciplina dell'attività di ormeggio e ancoraggio

1. Nella zona A non è consentito l'ormeggio.
2. Nelle zone B e Bs l'ormeggio è consentito ai natanti e alle imbarcazioni da diporto, previa autorizzazione del soggetto gestore, presso le opere portuali, i moli, le banchine, i pontili e i gavitelli installati nei siti individuati dal soggetto gestore.
3. Nelle zone C l'ormeggio è consentito, oltre a quanto indicato al precedente comma 2, anche alle navi da diporto, previa autorizzazione del soggetto gestore, presso le opere portuali, i moli, le banchine, i pontili e i gavitelli installati nei siti individuati dal soggetto gestore.
4. Nelle zone B, Bs e C non è consentito l'ormeggio delle unità da diporto ai gavitelli riservati alle attività di visite guidate subacquee.
5. . Nella zona B e C è consentito, compatibilmente con le esigenze di tutela dell'ambiente marino, l'ormeggio delle unità nautiche autorizzate dal soggetto gestore, impiegate per le attività di piccola pesca artigianale, pesca turismo, trasporto passeggeri e visite guidate, esclusivamente ai gavitelli singoli predisposti allo scopo.
 - a) All'interno degli specchi acquei adibiti a ormeggio, di seguito graficamente individuati: non sono consentite le attività subacquee con o senza autorespiratore;

- b) non sono consentiti l'ancoraggio, la libera navigazione e la permanenza di unità navali non ormeggiate, la pesca sportiva e ricreativa, e la pesca professionale compresa la cosiddetta piccola pesca artigianale;
 - c) l'ormeggio deve essere effettuato esclusivamente al gavitello preassegnato dall'ente gestore;
 - d) in caso di ormeggio non preassegnato, l'ormeggio deve essere effettuato esclusivamente ai gavitelli contrassegnati con la propria categoria di unità da diporto;
 - e) per ogni gavitello è consentito l'ormeggio di una sola unità;
 - f) non è consentita ogni attività che rechi turbamento od ostacolo al buon funzionamento del campo di ormeggio;
 - g) non è consentito l'ormeggio delle unità da diporto ai gavitelli riservati a specifiche attività;
 - h) Le manovre di avvicinamento ai gavitelli di ormeggio e di allontanamento dagli stessi devono avvenire a velocità non superiore a 3 nodi, con rotta perpendicolare alla linea di costa.
6. Eventuali gavitelli predisposti per l'ormeggio delle unità nautiche dedicate al trasporto passeggeri saranno individuati successivamente dal soggetto gestore, previo nulla osta del Ministero.
7. Durante la sosta all'ormeggio non è consentito:
- a) l'uso di qualsiasi generatore di corrente elettrica alimentato a carburante fossile, con scarico dei fumi in acqua, se non limitato a 2 (due) ore;
 - b) lo scarico in mare di qualsiasi sostanza, liquida o solida, così come ogni altra attività che possa compromettere la tutela delle caratteristiche dell'ambiente dell'area marina protetta;
 - c) l'uso di segnali acustici o sonori sopra i 45 dB dalle ore 06:00 alle ore 22:00 e superiori a 35 dB dalle ore 22:00 alle ore 06:00.
8. Ferme restando le esigenze di sicurezza della navigazione, all'interno degli specchi acquei destinati a campi boe/ormeggio, la balneazione è consentita esclusivamente ove prevista e disciplinata da specifica ordinanza della competente Autorità marittima, adottata sulla base di puntuali valutazioni tecnico-nautiche e recante le necessarie misure di sicurezza, ivi incluse, a titolo esemplificativo, le distanze tra le unità, le modalità di fruizione degli specchi acquei e le condizioni operative. In assenza di tali prescrizioni, resta fermo il divieto di balneazione.
9. Ai fini del rilascio dell'autorizzazione per lo svolgimento dell'attività di ormeggio, i richiedenti devono versare un corrispettivo a titolo di diritto di segreteria, nelle modalità indicate al successivo articolo 15.
10. Il pagamento a titolo di diritto di segreteria avrà una maggiorazione del 30% qualora l'utente lo esegua in sede di controllo da parte del personale dell'Area Marina Protetta *in situ*.

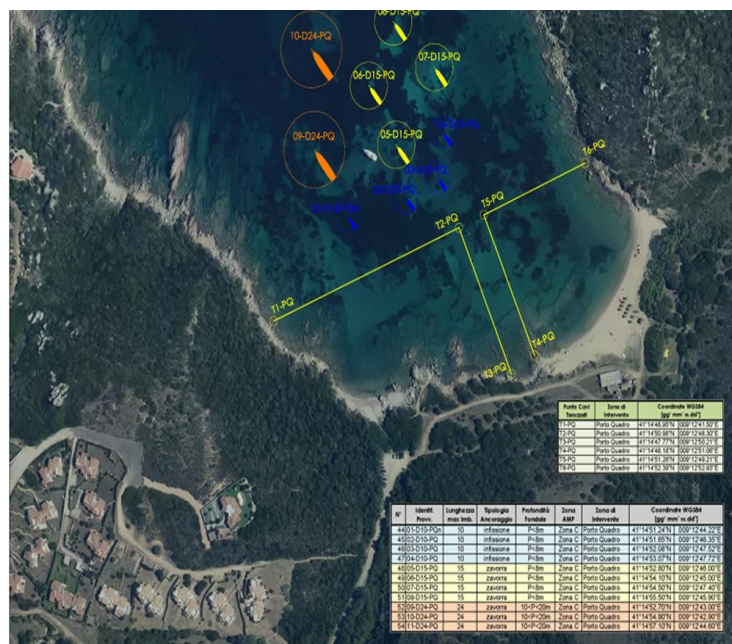
a) Rena di Ponente



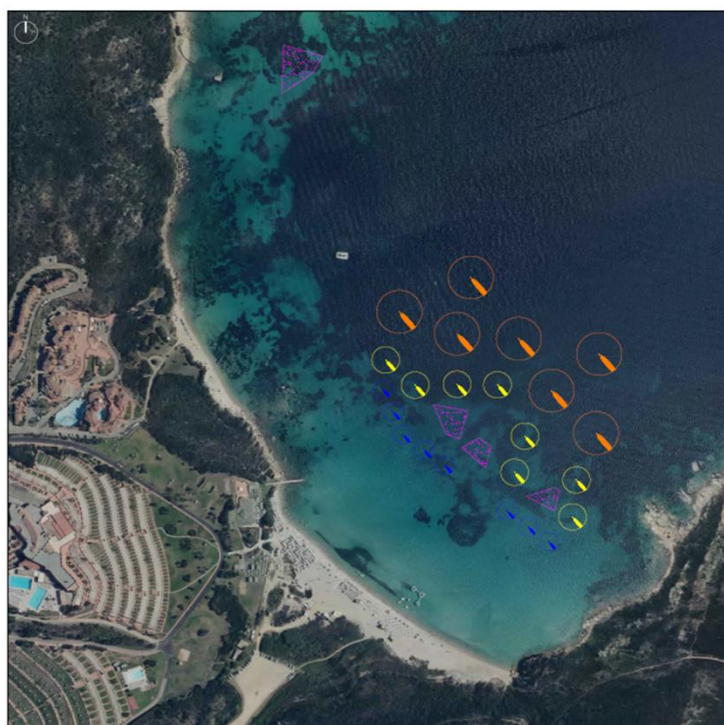
b) Cala Spinosa

[illegible]

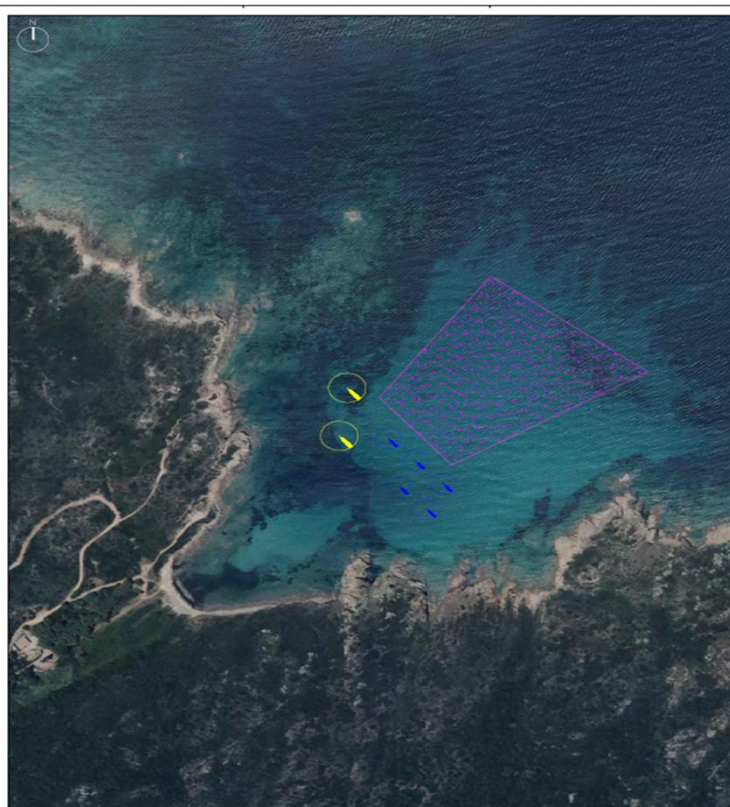
d) Porto quadro



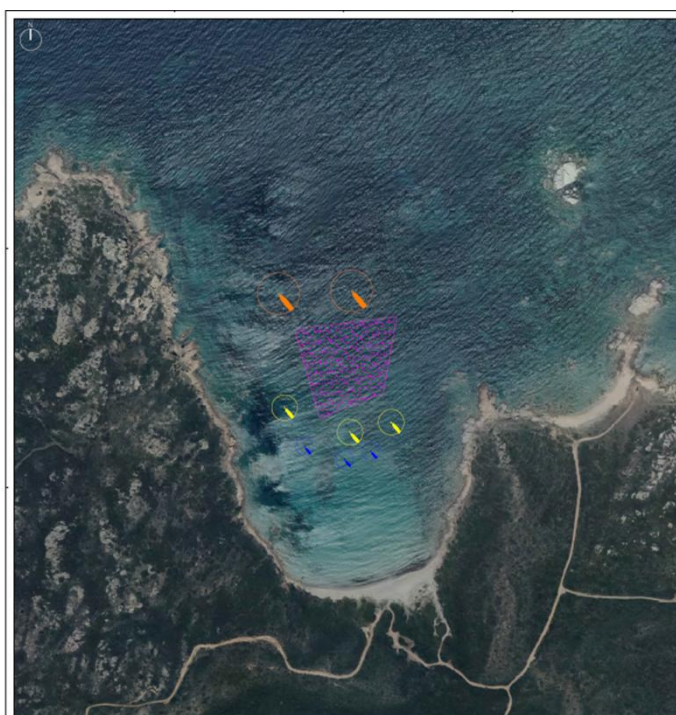
e) La Marmorata



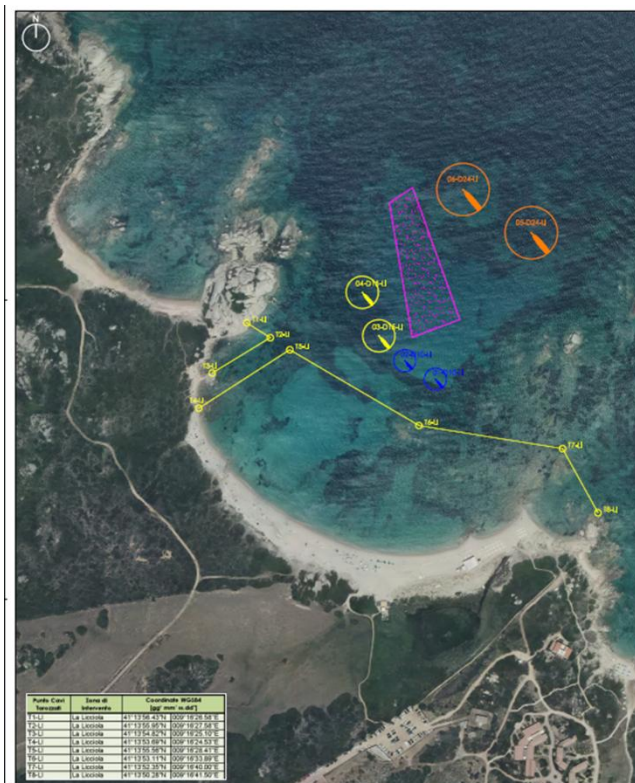
f) Cala Sambuco



g) La Balcaccia

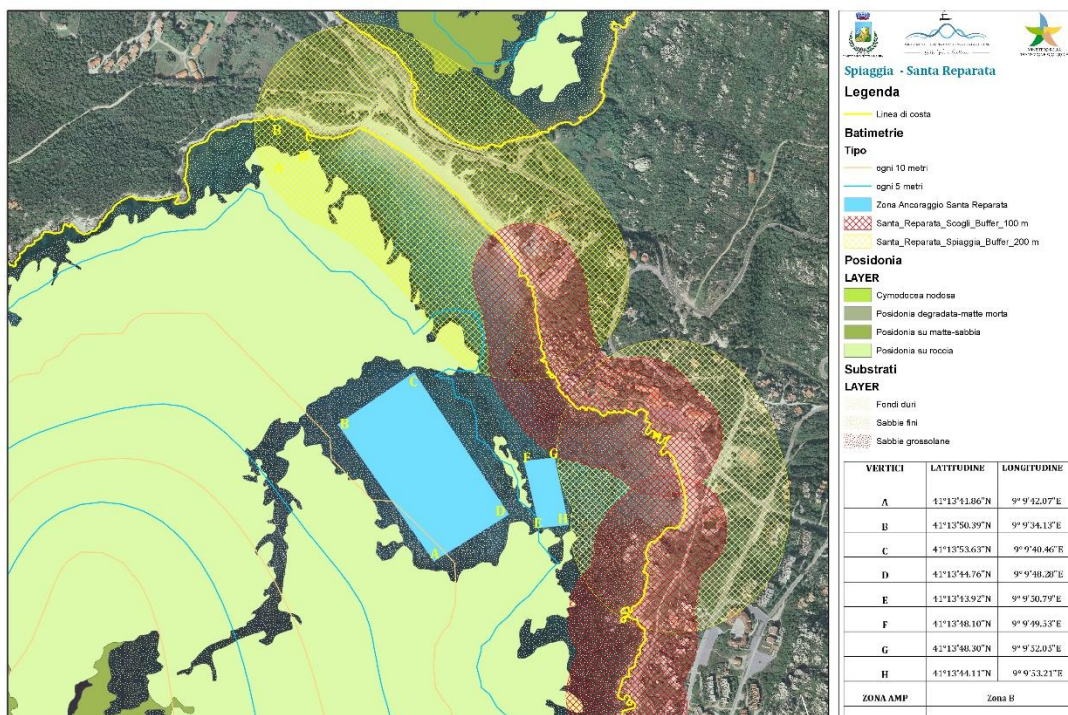


h) La Licciola



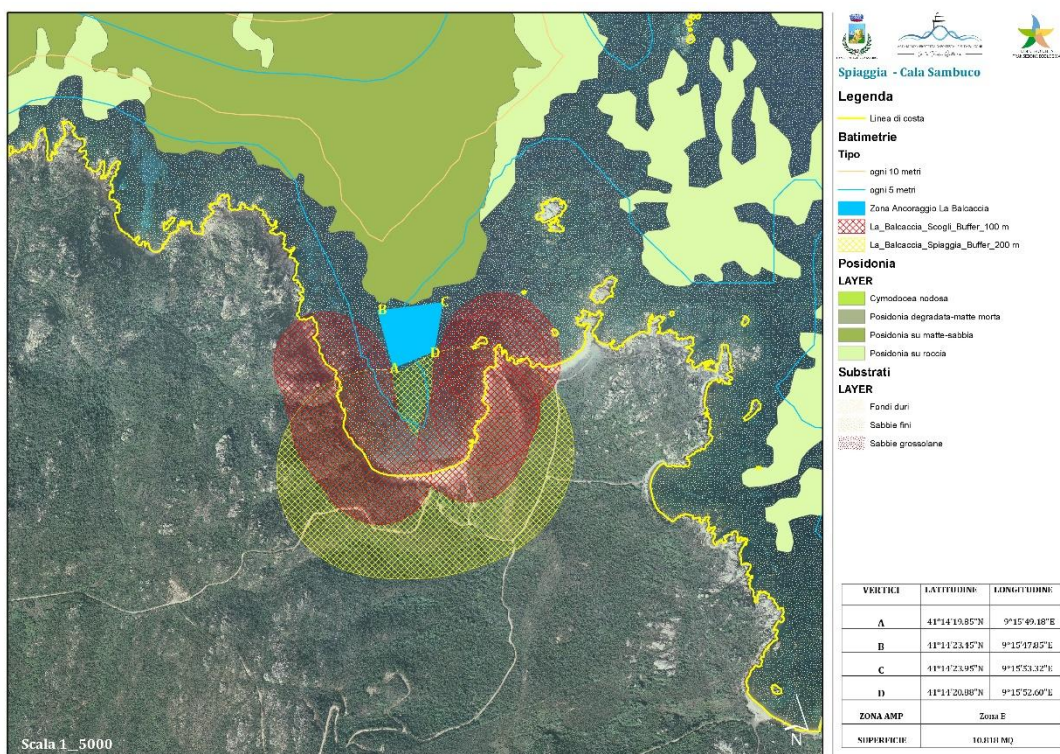
11. Nella zona A non è consentito l'ancoraggio.
12. Nelle zone B e Bs, è consentito l'ancoraggio ai natanti e alle imbarcazioni da diporto esclusivamente su fondali inerti o ciottolosi ricompresi nelle aree individuate dal soggetto gestore:

a) Santa Reparata (Zona B):

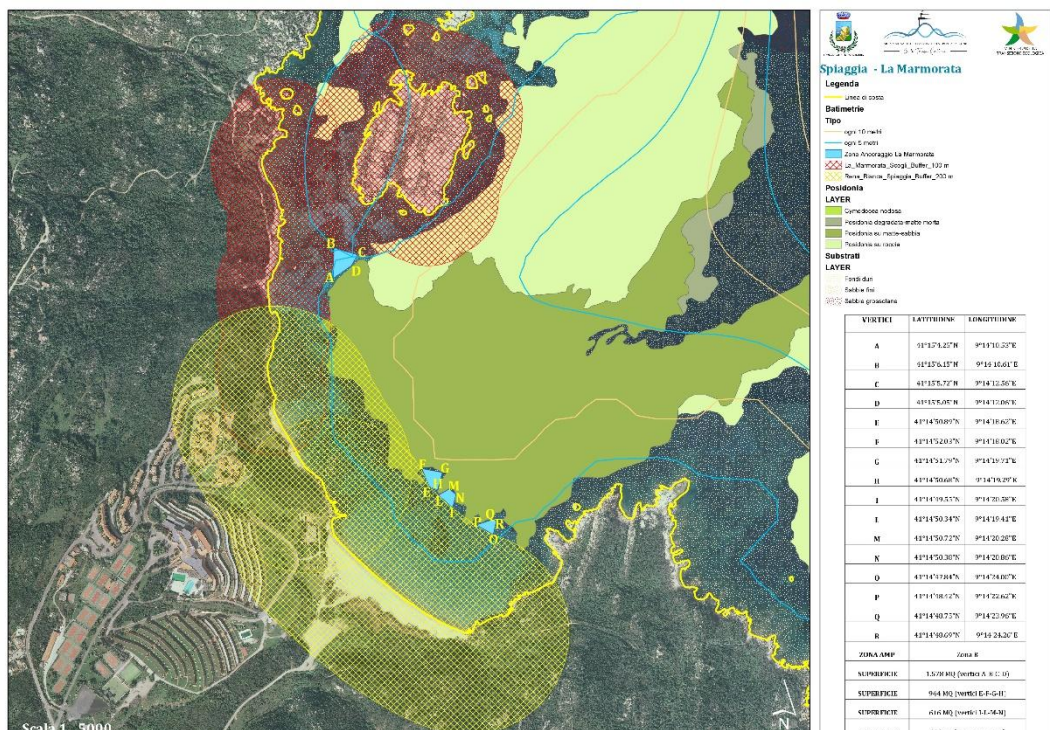




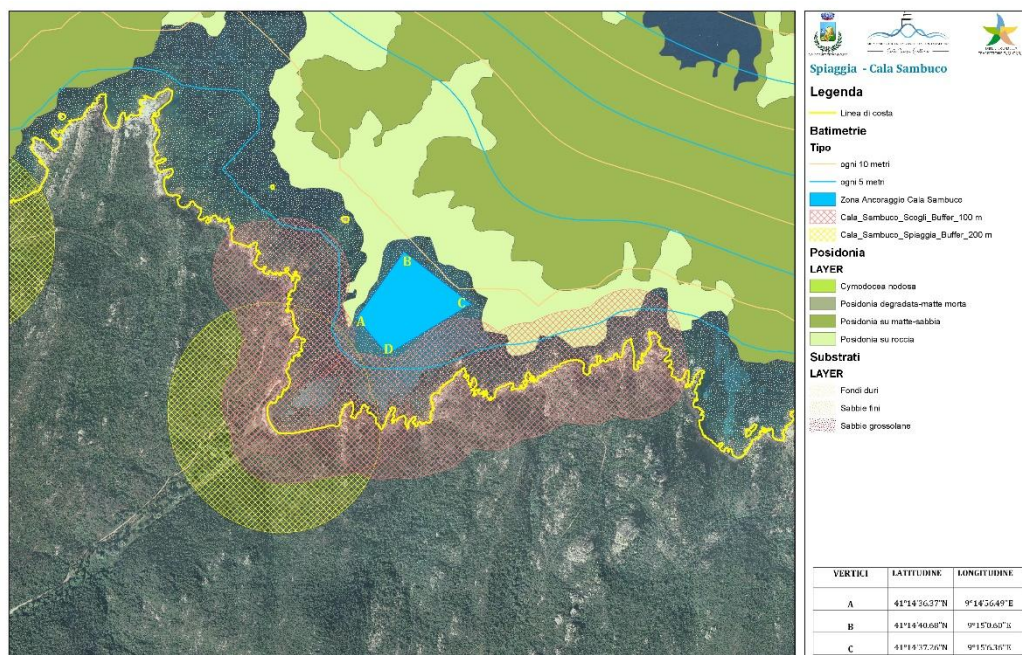
b) La Balcaccia (Zona B):



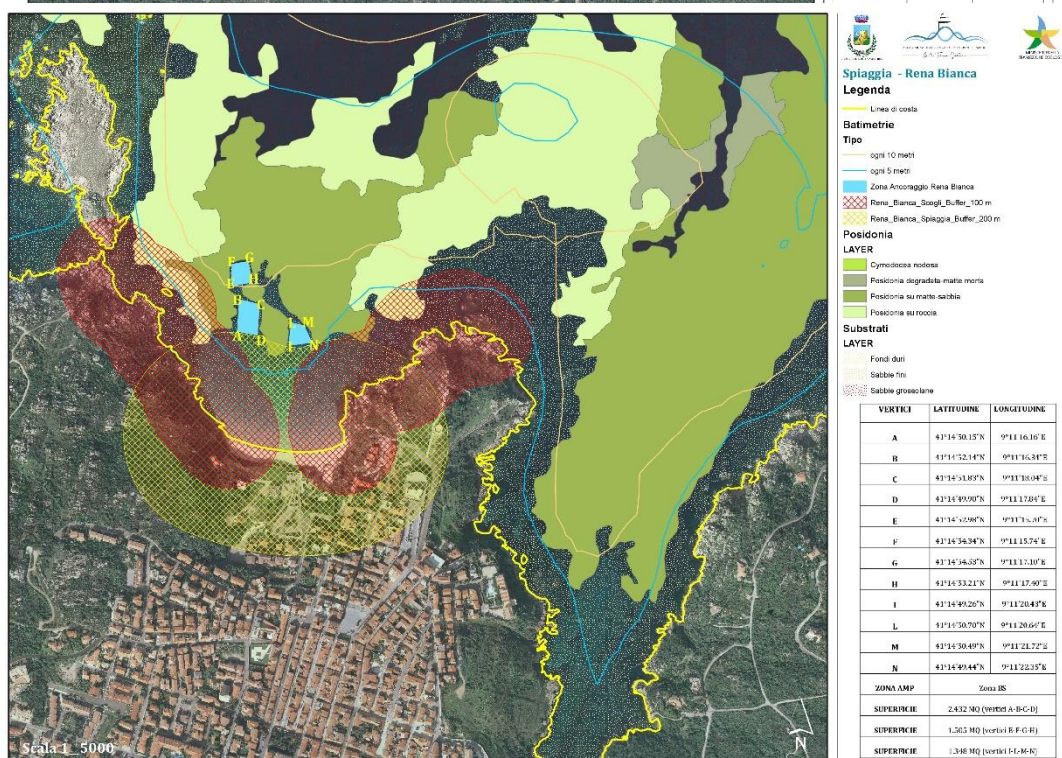
c) 1



d) Cala Sambuco (Zona B):

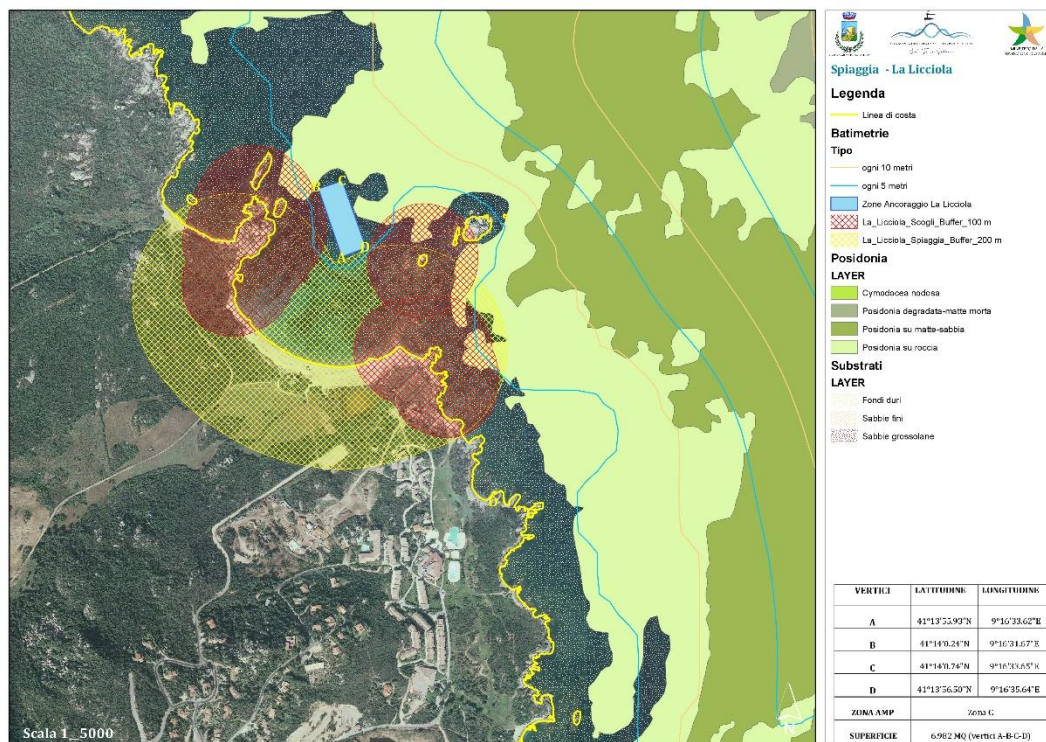


e) R



13. Nella zona C è consentito l'ancoraggio, oltre a quanto già indicato al punto precedente, anche alle navi da diporto, esclusivamente su fondali inerti sabbiosi o ciottolosi ricompresi nelle aree individuate dal soggetto gestore:

a) La Licciola (Zona C):



14. Eventuali zone per l'ancoraggio delle unità nautiche dedicate al trasporto passeggeri saranno individuate successivamente dal soggetto gestore, previo nulla osta del Ministero.

15. Ai fini del rilascio dell'autorizzazione per lo svolgimento dell'attività di ancoraggio, i richiedenti devono versare un corrispettivo a titolo di diritto di segreteria, nelle modalità indicate al successivo articolo 15.

16. Il pagamento a titolo di diritto di segreteria avrà una maggiorazione del 30% qualora l'utente lo esegua durante il controllo da parte del personale dell'Area Marina Protetta *in situ*.

Articolo 9 -Disciplina del Trasporto passeggeri delle visite guidate

1. Nella zona A non è consentita la navigazione alle unità nautiche adibite al trasporto passeggeri e alle visite guidate.
2. Nelle zone B, Bs e C è consentita la navigazione alle unità nautiche, abilitate secondo la normativa vigente al trasporto passeggeri e visite guidate, previa autorizzazione del soggetto gestore.

3. L'ormeggio delle unità nautiche adibite al trasporto passeggeri e alle visite guidate, è consentito ai gavitelli singoli, contrassegnati e appositamente predisposti dal soggetto gestore, posizionati compatibilmente con l'esigenza di tutela dei fondali.
4. Ai fini del rilascio dell'autorizzazione per lo svolgimento dell'attività di trasporto passeggeri e visite guidate, i richiedenti devono versare un corrispettivo a titolo di diritto di segreteria, nelle modalità indicate al successivo articolo 15.
5. Ai fini del monitoraggio, i soggetti autorizzati per lo svolgimento di trasporto passeggeri e visite guidate sono tenuti a fornire informazioni, al soggetto gestore, circa le attività svolte, per finalità istituzionali.

Articolo 10 - Disciplina dell'attività di pesca professionale/ piccola pesca costiera

1. Nell'Area marina protetta non è consentita la pesca con attrezzi trainati, con sciabica, con reti derivanti e a circuizione, con fonti luminose. Non sono altresì consentiti l'acquacoltura, il ripopolamento attivo e la pesca subacquea.
2. Nell'Area marina protetta è vietato il transito di unità da pesca superiori ai 12 metri l.f.t.. Eventuali deroghe al transito di tali unità, possono essere concesse, previa autorizzazione rilasciata dal soggetto gestore, esclusivamente per il raggiungimento delle aree di pesca esterne all'Area marina protetta, e nelle modalità dallo stesso soggetto gestore indicate.
3. Nelle zone A e Bs è vietata qualsiasi attività di pesca, compresa la piccola pesca costiera.
4. Nell'Area marina protetta non è consentita la pesca, o il prelievo con qualunque mezzo, delle specie elencate dalla direttiva Habitat (92/43/CE agli allegati II, IV e V) tra cui:
 - a) Tursiope (*Tursiopstruncatus*);
 - b) Tartaruga caretta (*Caretta Caretta*);
 - c) Patella (*Patella ferruginea*);
 - d) Nacchera (*Pinna nobilis*);
 - e) Tonno bianco (*Thunnus alalunga*);
 - f) Tonno rosso (*ThunnusThynnus*);
 - g) Pesce spada (*Xphiasgladius*);
 - h) Pesce castagna (*Brama brama*),
 - i) Riccio diadema (*Centrostephanuslongispinus*);
 - j) Dattero di mare (*Lithophagalithophaga*);
 - k) Magnosa (*Scyllarideslatus*);
 - l) Squali (*Hexanchus grisou*; *Cetorhinusmaximus*), e squali appartenenti alle famiglie Alopiidae, Carcharhinidae, Sphyrnidae, Isuridae e Lamnidae;
5. Non è altresì consentita la pesca o il prelievo con qualunque mezzo della specie di seguito elencate:
 - a) Corallo rosso (*Coralliumrubrum*);
 - b) Orecchio di mare/occhio di bue (*Haliotis tuberculata turberculata*);
 - c) Nacchera (*Pinna nobilis*);

- d) Riccio di mare (*Paracentrotus lividus*);
 - e) Cicala (*Scillarus arctus*);
 - f) Cheppia (*Alosa fallax*);
 - g) Astice (*Homarus gammarus*);
 - h) Aragosta (*Palinuridae*);
 - i) tutte le specie di cernia.
6. Nelle zone B e C è consentita esclusivamente, previa autorizzazione del soggetto gestore, l'attività di piccola pesca costiera, riservata alle imprese di pesca che esercitano l'attività, sia individualmente sia in forma cooperativa aventi sede legale nel comune di Santa Teresa Gallura alla data di entrata in vigore del D.M. 17 maggio 2018, n.102, ai soci delle cooperative inseriti alla stessa data nel registro di ciascuna cooperativa, ai proprietari delle barche residenti nel Comune di Santa Teresa Gallura alla stessa data di entrata in vigore del D.M. istitutivo, con palangari, lenze, nasse, secondo le modalità di seguito indicate:
- a) reti ad imbocco: altezza massima di 6 metri, apertura della maglia non inferiore ai 40 millimetri, con diametro massimo del ritorto di 0,5 millimetri, posizionate a una batimetrica maggiore di 10 metri;
 - b) tramagli: altezza massima di 4 metri, apertura della maglia non inferiore ai 40 millimetri, con diametro massimo del ritorto di 0,5 millimetri, posizionate a una batimetrica maggiore di 10 metri;
 - c) incastellate: altezza massima di 6 metri, apertura della maglia non inferiore ai 40 millimetri, con diametro massimo del ritorto di 0,5 millimetri, posizionate a una batimetrica maggiore di 10 metri;
 - d) la lunghezza delle reti non può essere superiore a:
 - I. 3000 metri per imbarcazione per le reti da imbocco e tramagli;
 - II. 2000 metri per imbarcazione per le reti incastellate;
 - e) palangaro per un numero massimo di 400 ami, di lunghezza non inferiore a 22 mm;
 - f) nasse, dal 1° marzo al 31 agosto, ad una batimetrica compresa oltre i 10 metri, per non più di tre giorni in mare, con un numero massimo di 200 pezzi per imbarcazioni. Per la pesca dei crostacei di profondità è consentito l'utilizzo di un numero massimo di 50 nasse non cumulabili con l'utilizzo delle nasse di cui al precedente periodo.
7. Gli attrezzi da pesca devono essere posizionati ad una distanza superiore ai 100 metri dai gavitelli riservati alle attività subacquee e segnalati come previsto dalle norme vigenti e ai 100 metri dalle boe di perimetrazione della zona A.
8. Sono vietati nell'Area marina protetta, la cattura, la detenzione a bordo, il trasbordo, lo sbarco, l'immagazzinaggio, la vendita e l'esposizione o la messa in vendita delle femmine mature dell'aragosta (*Palinuridae spp.*) e delle femmine mature dell'astice (*Homarus gammarus*). In caso di cattura accidentale, le femmine mature dell'aragosta e le femmine mature dell'astice devono essere rigettate immediatamente in mare, secondo quanto previsto nella normativa vigente.

9. Durante lo svolgimento dell'attività di piccola pesca costiera, è vietato utilizzare contemporaneamente più di un tipo di sistema di pesca da parte dei soggetti autorizzati, ed è vietato detenere a bordo gli altri attrezzi non utilizzabili, ad eccezione delle unità da pesca che godono della premialità, di cui al successivo comma 14.
10. Sono fatte salve le concessioni vigenti all'entrata in vigore del presente Disciplinare per finalità di pesca "specchio acqueo per Tonnarella" rilasciate dalla competente autorità regionale.
11. Ciascun attrezzo da pesca calato in mare dovrà opportunamente essere segnalato con dei sistemi di segnalazione, riportanti il numero di autorizzazione rilasciata dal soggetto gestore e la matricola identificativa dell'imbarcazione.
12. Ai fini del rilascio dell'autorizzazione, per la piccola pesca costiera, nell'Area marina protetta, i richiedenti devono indicare gli strumenti di pesca che si intendono adoperare.
13. Ai fini del monitoraggio le imprese autorizzate all'attività di piccola pesca costiera sono tenute a fornire informazioni, al soggetto gestore, circa lo svolgimento delle attività svolte, per finalità istituzionali.
14. Ai soggetti richiedenti che in fase di richiesta dell'autorizzazione comunichino l'utilizzo di tutte le reti con maglie superiori ai 50 millimetri di massima apertura, è applicata una premialità che consenta loro di poter utilizzare anche due tipi di attrezzi contemporaneamente per nove mesi l'anno.
15. In sede di prima applicazione, la pesca professionale esercitata dalle unità da pesca avente lunghezza fuori tutto superiore ai 12 metri, è consentita fino all'approvazione del Regolamento di esecuzione e organizzazione, termine entro il quale gli armatori dovranno provvedere a rientrare nei requisiti dovuti per l'esercizio della piccola pesca artigianale/piccola pesca costiera.

Articolo 11 - Disciplina dell'attività di pescaturismo

1. Nelle zone A e Bs non è consentita l'attività di pescaturismo.
2. Nelle zone B, e C è consentita, previa autorizzazione del soggetto gestore, l'attività di pescaturismo, riservata ai soggetti legittimati alla piccola pesca costiera, con le stesse modalità e attrezzi di cui al precedente articolo, purché in possesso di idonea licenza all'esercizio dell'attività di pescaturismo.
3. Non è consentito l'uso improprio di impianti di diffusione della voce e di segnali acustici o sonori.
4. Il rilascio dell'autorizzazione all'attività di pescaturismo comporta l'obbligo di fornire all'ente gestore informazioni relative ai servizi prestati, ai fini del monitoraggio dell'area marina protetta, nonché di ricevere il materiale informativo predisposto dall'ente gestore.
5. Il soggetto gestore effettua il monitoraggio delle attività di pescaturismo al fine di garantire una gestione sostenibile della risorsa e può adeguare, con successivo provvedimento, previa approvazione del Ministero, la relativa disciplina.

Articolo 12 - Disciplina delle attività di pesca sportiva e ricreativa

1. Nell'Area marina protetta non sono consentite la pesca subacquea, né in apnea. La detenzione e il trasporto di attrezzi adibiti alla pesca subacquea, all'interno dell'Area marina protetta devono essere preventivamente comunicati al soggetto gestore.
2. Nell'Area marina protetta è vietato il prelievo del riccio di mare (*Paracentrotus lividus*); successivamente, potrà essere valutato il prelievo, esclusivamente sulla base delle risultanze degli studi di monitoraggio, effettuati dal soggetto gestore e previa approvazione del Ministero.
3. Nelle zone A e Bs, e nella fascia di mare ampia 150 m dal limite delle zone A, non è consentita alcuna attività di pesca sportiva /ricreativa.
4. Non è consentito detenere a bordo delle unità da diporto, anche in ormeggio, reti da pesca ed altri attrezzi da pesca professionali o destinati alla piccola pesca costiera.
5. Nell'Area marina protetta non è consentita la pesca, o il prelievo con qualunque mezzo, delle specie elencate al precedente articolo 10, commi 4 e 5.
6. Nell'Area marina protetta non è consentito:
 - a) la pesca a traina di profondità, con affondatore, con lenza di tipo "monel" e piombo guardiano;
 - b) l'utilizzo di esche alloctone (verme coreano, spagnolo, giapponese, ecc.) e non mediterranee;
 - c) l'utilizzo del "bigattino", sia come esca che come richiamo;
 - d) l'utilizzo di fonti luminose e con procedure di pasturazione;
 - e) l'uso di palangari, filacciosi, nasse, natelli, coppo o bilancia, fiocina;
 - f) il *drifting* con ancoraggio al fondale;
 - g) l'uso di sistema di pesca elettrici, quali la salpa bolentino e affondatore.
 - h) Il prelievo delle specie indentificate all'art 10, commi 4 e 5, del presente Disciplinare.
7. Nelle zone B e C, è consentita la pesca sportiva/ricreativa, dall'alba al tramonto, ai residenti nel Comune di Santa Teresa Gallura, autorizzati dal soggetto gestore, da terra o da unità da diporto, con gli attrezzi e modalità di seguito indicate:
 - a) esclusivamente con lenza e canna;
 - b) da riva, con lenza e canna massimo due attrezzi per pescatore sportivo con un numero massimo di 2 ami di lunghezza non inferiori ai 18mm;
 - c) da unità da diporto con lenza o canna, massimo due attrezzi per pescatore sportivo, con ami di lunghezza non inferiori ai 18mm, e comunque non più di 4 lenze o canne per unità da diporto;
 - d) da unità da diporto con traina con non più di due lenze a traino di superficie e/o a mezz'acqua che abbiano ami di lunghezza non inferiore a 18mm, o mediante affondatori ecocompatibili senza contatto con il fondale;

- e) è consentito un pescato cumulativo giornaliero di pesce e cefalopodi fino ad un massimo di 2 kg per persona o 5 kg da unità navale, salvo il caso di singolo esemplare di peso superiore. In quest'ultimo caso è prescritto l'arresto immediato dell'attività di pesca ed è altresì consentito il mantenimento delle eventuali prede pescate in precedenza;
- f) la taglia minima per i polpi (*Octopus spp.*) deve essere di 450 grammi (eviscerato);
- 8. Nell'Area marina protetta i ragazzi di età inferiore ai 12 anni possono effettuare la pesca sportiva e ricreativa solo se accompagnati da un adulto con regolare autorizzazione.
- 9. Ai fini della successiva determinazione dei contingenti massimi, individuati attraverso uno studio di settore da parte del soggetto gestore, in sede di prima applicazione fino all'approvazione del Regolamento di esecuzione e organizzazione, possono essere autorizzati alla pesca sportiva e ricreativa:
 - a) i soggetti residenti nel Comune di Santa Teresa Gallura;
 - b) i proprietari di immobili ad uso residenziale nel Comune di Santa Teresa Gallura;
 - c) titolari di concessioni annuali di posti barca nel Porto di Santa Teresa Gallura, nonché nei pontili e darsene, debitamente autorizzati, siti nel territorio comunale;
 - d) conduttori di immobili ad uso residenziale in possesso di regolare contratto di locazione, di durata non inferiore a 12 (dodici) mesi;
 - e) conduttori di immobili ad uso residenziale in possesso di regolare contratto di locazione, di durata non inferiore a 6 (sei) mesi e non superiore ad un anno, per i quali la pesca sarà consentita per nell'anno di riferimento, con esclusione nei mesi di luglio ed agosto;
 - f) conduttori di immobili ad uso residenziale in possesso di regolare contratto di comodato d'uso gratuito per i parenti entro il primo grado, di durata non inferiore a 12 (dodici) mesi;
 - g) i primi cinquanta soggetti richiedenti che non possiedono i requisiti di cui alle lettere precedenti e che presentano la richiesta a partire dal primo gennaio dell'anno corrente solo ed esclusivamente recandosi di persona presso la sede dell'AMP. Laddove le domande presentate siano superiori alla disponibilità su indicata, farà fede la data di protocollazione della richiesta. Il permesso verrà rilasciato per un periodo non inferiore e superiore a quattro mesi (giugno/luglio/agosto/settembre).
 - h) i primi venti soggetti richiedenti che non possiedono i requisiti di cui alle lettere a, b, c, d, e, f, e che presentano la richiesta a partire dal primo gennaio dell'anno corrente solo ed esclusivamente recandosi di persona presso la sede dell'AMP. Laddove le domande presentate siano superiori alla disponibilità su indicata, farà fede la data di protocollazione della richiesta. Il permesso verrà rilasciato per un periodo annuale.
- 10. Nell'Area marina protetta non sono consentite le gare di pesca sportiva.
- 11. Ai fini del monitoraggio, i soggetti autorizzati all'attività di pesca sportiva/ricreativa, sono tenuti a fornire informazioni, al soggetto gestore, circa le attività svolte, per finalità istituzionali.
- 12. Le autorizzazioni rilasciate ai soggetti richiedenti, e alle unità da diporto in appoggio alla pesca sportiva e ricreativa, sono nominativi e non cedibili a terzi.

13. Ai fini del rilascio dell'autorizzazione per lo svolgimento dell'attività di pesca sportiva/ricreativa, i richiedenti devono versare un corrispettivo a titolo di diritto di segreteria, nelle modalità indicate al successivo articolo 15.
14. È fatto divieto di vendere o cedere, a qualsiasi titolo, il pescato proveniente dall'attività di pesca sportiva e ricreativa ad attività di ristorazione o commerciali pena la revoca dell'autorizzazione per 3 (tre) anni, oltre alle sanzioni previste dal successivo articolo 16, e dalle altre norme in vigore.
15. A seguito dell'attività di monitoraggio, svolta ai fini della conservazione delle risorse ittiche nell'Area marina protetta, il Soggetto gestore si riserva, a seguito dei risultati e delle valutazioni effettuate previo nulla osta del Ministero, di sospendere temporaneamente e/o disciplinare in senso restrittivo l'attività di pesca sportiva e ricreativa.

Articolo 13 - Disciplina dell'attività di locazione, noleggio e noleggio occasionale di unità da diporto

1. Nella zona A non è consentita la navigazione e l'accesso alle unità da diporto adibite a locazione, noleggio e noleggio occasionale di unità da diporto.
2. L'esercizio dei servizi legati all'attività di locazione, noleggio e noleggio occasionale di unità da diporto per la navigazione nelle zone B, Bs, e C è consentito, previa autorizzazione del soggetto gestore.
3. Il responsabile del centro di locazione e noleggio deve annotare nel registro cartaceo, previamente vidimato del soggetto gestore, gli estremi dell'unità da diporto, il numero delle persone imbarcate in ciascuna unità da diporto, le loro rispettive nazionalità, la data della locazione o del noleggio; il registro deve essere tenuto aggiornato ed esibito a richiesta all'autorità preposta al controllo o al personale del soggetto gestore.
4. Ai fini del rilascio dell'autorizzazione per lo svolgimento dell'attività di locazione, noleggio e noleggio occasionale di unità da diporto, i richiedenti devono versare un corrispettivo a titolo di diritto di segreteria, nelle modalità indicate al successivo articolo 15.
5. Ai fini del monitoraggio, i soggetti autorizzati all'attività di locazione, noleggio e noleggio occasionale di unità da diporto, sono tenuti a fornire informazioni, al soggetto gestore, circa le attività svolte, per finalità istituzionali.

Articolo 14- Domanda di autorizzazione

1. La domanda di autorizzazione è presentata al soggetto gestore dell'Area marina protetta, secondo le modalità dallo stesso stabilite.
2. Alla domanda di autorizzazione deve essere allegata la documentazione atta a dimostrare:
 - a) il possesso dei requisiti previsti dal presente Disciplinare per l'attività oggetto della domanda di autorizzazione;

- b) la formale dichiarazione di presa visione e accettazione del Decreto istitutivo dell'Area marina protetta, del Regolamento di Disciplina e del presente Disciplinare provvisorio.
3. Il soggetto gestore si riserva, a fronte di gravi esigenze correlate alla tutela ambientale di sospendere temporaneamente e/o disciplinare in senso restrittivo le autorizzazioni per le attività consentite nell'Area marina protetta.
4. Ai fini del rilascio dell'autorizzazione, per lo svolgimento delle attività consentite nell'Area marina protetta, i richiedenti, per quelle attività per le quali sia previsto secondo quando indicato al successivo articolo 15, devono versare al soggetto gestore un corrispettivo a titolo di diritto di segreteria.
5. Le autorizzazioni rilasciate per lo svolgimento delle attività consentite nell'Area marina protetta scadono il 31 dicembre 2026.

Articolo 15 - Corrispettivi per il rilascio delle autorizzazioni

1. Ai fini del rilascio delle autorizzazioni, per l'annualità 2026 è previsto il versamento di un corrispettivo secondo quanto disposto dal soggetto gestore:

Corrispettivi e diritti segreteria					
	ATTIVITÀ	Importo giornaliero	Importo settimanale	Importo mensile	Importo annuale
Art. 4	Ricerca scientifica	(Non previsto)	€ 50,00	€ 60,00	€ 80,00
Non previsto	Riprese fotografiche, cinematografiche e televisive (a scopo di lucro)	(Non previsto)	€ 100,00	€ 200,00	€ 250,00
Art. 5	Immersioni in apnea in zona B, Bs e C per ogni autorizzato	€ 10,00	€ 20,00	€ 25,00	€ 30,00
	Immersioni subacquee in zona B, Bs e C per ogni autorizzato	€ 15,00	€ 25,00	€ 40,00	€ 50,00
Art. 6	Visite guidate subacquee	€ 100,00 per diritti di segreteria + € 1 per ogni tuffo			
Art. 8	Ancoraggio di unità nautiche inferiori a 12 metri l.f.t.	€ 5,00	€ 20,00	€ 30,00	€ 50,00
	Ancoraggio di unità nautiche superiori a 12 metri l.f.t.	€ 30,00	€ 50,00	€ 80,00	€ 200,00
	Ormeggio Boe di unità nautiche residenti	€ 10,00	Non previsto	Non previsto	Non previsto
	Ormeggio Boe di unità nautiche inferiori a 12 metri l.f.t. non residenti	50,00	300,00	Non previsto	Non previsto
	Ormeggio Boe di unità nautiche superiori a 12 metri l.f.t. inferiori a 24 metri	100,00	600,00	Non previsto	Non previsto
Non previsto	Disciplina attività didattiche e divulgazione naturalistica	Non dovuto			
	Trasporto passeggeri e visite guidate	€ 200,00 per diritti di segreteria + € 1 per ogni passeggero trasportato			
Art. 10	Pesca professionale	Non dovuto			
	Transito di imbarcazioni per il raggiungimento di aree di pesca esterne all'A.M.P.	Non dovuto			
Art. 11	Pescaturismo	€ 50,00 per diritti di segreteria + € 1 per ogni passeggero trasportato			
Art. 12	Pesca sportiva solo residenti	Importo mensile	Importo Stagionale (periodo Giugno - Settembre)	Importo annuale	

	da terra	Non dovuto	Non dovuto	Non dovuto
	da unità navale	Non dovuto	Non dovuto	Non dovuto
	da unità navale e da terra	Non dovuto	Non dovuto	Non dovuto
	minori di 12 anni	Non dovuto		
	Pesca sportiva e ricreativa non residenti	Importo mensile	Importo Stagionale (periodo Giugno-Settembre)	Importo annuale
	da terra	€ 15,00	€ 40,00	€ 60,00
	da unità navale	€ 30,00	€ 60,00	€ 80,00
	da unità navale e da terra	€ 40,00	€ 80,00	€ 100,00
	minori di 12 anni	Non dovuto		
Art. 13	Attività di Locazione, Noleggio e Noleggio occasionale	€ 200,00 per diritti di segreteria + € 1 per ogni passeggero trasportato		
Non previsto	Attività ed eventi sportivi e ludico ricreativi	Non dovuto		

Articolo 16 - Sanzioni

- Le violazioni delle disposizioni del presente Disciplinare sono punite ai sensi dell'art. 30 della Legge 6 dicembre 1991, n. 394 (Legge quadro sulle Aree Marine Protette), nonché ai sensi di quanto previsto dalla normativa vigente e secondo le indicazioni riportate nella tabella che segue, che sono da considerarsi aggiuntive e non sostitutive delle eventuali sanzioni penali previste dalla stessa norma.

Nelle violazioni cui sono applicabili le sanzioni amministrative di cui al presente Regolamento, ciascuno è responsabile della propria azione od omissione, cosciente e volontaria, sia essa dolosa o colposa.

Il proprietario della cosa usata per commettere la violazione è obbligato, in solido con l'autore dell'illecito, al pagamento della somma da questo dovuta.

Se la violazione è commessa dal rappresentante o dal dipendente di una persona giuridica, di un Ente o di un imprenditore nell'esercizio delle proprie funzioni, la persona giuridica o l'Ente o l'imprenditore è obbligato in solido con l'autore della violazione al pagamento della somma da questo dovuta.

Nei casi previsti dai commi precedenti chi ha pagato ha diritto di regresso per l'intero nei confronti dell'autore della violazione.

È ammesso il pagamento di una somma in misura ridotta pari alla terza parte del massimo della sanzione prevista per la violazione commessa o, se più favorevole, al doppio del minimo della sanzione edittale, oltre alle spese del procedimento, entro il termine di sessanta giorni dalla contestazione immediata o, se questa non vi è stata, dalla notificazione degli estremi della violazione.

Entro il termine di trenta giorni dalla data della contestazione o notificazione della violazione, gli interessati possono far pervenire all'Area Marina Protetta scritti difensivi e documenti e possono chiedere di essere sentiti.

L'Area Marina Protetta, sentiti gli interessati, ove questi ne abbiano fatto richiesta, ed esaminati i documenti inviati e gli argomenti esposti negli scritti difensivi, se ritiene fondato l'accertamento, determina con ordinanza, la somma dovuta per la violazione e ne ingiunge il pagamento, insieme con le spese, all'autore della violazione ed alle persone che vi sono obbligate solidamente.

Il pagamento è effettuato nel rispetto delle indicazioni contenute nell'ordinanza-ingiunzione, entro il termine di trenta giorni dalla notificazione di detto provvedimento, attraverso il Pago PA.

Il termine per il pagamento è di sessanta giorni se l'interessato risiede all'estero e l'ordinanza-ingiunzione costituisce titolo esecutivo.

Decorso inutilmente il termine fissato per il pagamento, l'Area Marina Protetta procede alla riscossione delle somme dovute, avvalendosi degli istituti previsti dal codice di procedura civile e dalla normativa in materia, ovvero in base ad un servizio di esattoria da istituirsì.

Il diritto a riscuotere le somme dovute per le violazioni indicate nel presente Regolamento si prescrive nel termine di cinque anni dal giorno in cui è stata commessa la violazione.

Violazione	Sanzione amministrativa prevista	Pagamento in misura ridotta (doppio del minimo o 1/3 del massimo se più favorevole)	Provvedimenti Ente Gestore
Tutela della biodiversità			
Raccolta di specie animali e vegetali, se non nelle modalità previste dal regolamento. Raccolta o asportazione di sabbia e/o conchiglie. Danneggiamento che deturpi le componenti biologiche e/o geologiche ambientali Introduzione di specie alloctone appartenenti a specie aliene invasive	da € 300 a €1032	€ 344,00	Qualora il contravventore sia titolare di autorizzazione AMP, si prevede la pena accessoria della revoca dell'autorizzazione
Movimentazione e/o rimozione della Posidonia oceanica senza la prescritta autorizzazione dell'Ente Gestore	da €300 a € 1.032	€ 344,00	Qualora il contravventore sia titolare di autorizzazione AMP, si prevede la pena accessoria della revoca dell'autorizzazione
Immissione diretta o indiretta di sostanze tossiche o inquinanti e rilascio di rifiuti solidi o liquami. Scarico a mare di acque di sentina o da impianti provenienti dalle unità nautiche	da €300 a € 1.032	€ 344,00	Qualora il contravventore sia titolare di autorizzazione AMP, si prevede la pena accessoria della revoca dell'autorizzazione e la segnalazione all'Autorità Giudiziaria
Uso improprio di impianti di diffusione della voce e/o di segnali acustici e/o sonori	da €100 a € 1.032	€ 200,00	
Introduzione di armi esplosivi e ogni altro mezzo distruttivo e di cattura	da €300 a € 1.032	€ 344,00	Qualora il contravventore sia titolare di autorizzazione AMP, si prevede la pena accessoria della revoca dell'autorizzazione
Disciplina delle attività di ricerca scientifica			
Effettuazione di attività di ricerca scientifica senza la prescritta autorizzazione dell'Ente Gestore	da € 300 a € 1.032	€ 344,00	
Prelievo di organismi e campioni per motivi di studio senza la prescritta autorizzazione dell'Ente Gestore	da € 300 a € 1.032	€ 344,00	Qualora il contravventore sia titolare di autorizzazione AMP si prevede la pena accessoria della revoca dell'autorizzazione Qualora il contravventore non sia titolare di autorizzazione AMP si prevede il divieto rilascio

			autorizzazione AMP con decorrenza dalla data di accertamento della violazione per un anno
Disciplina dell'attività di balneazione			
Balneazione in zona A	da € 300 a € 1.032	€ 344,00	Qualora il contravventore sia titolare di autorizzazione AMP si prevede la pena accessoria della revoca dell'autorizzazione
Disciplina delle immersioni subacquee			
Immersioni subacquee e in apnea Zona A	da € 300 a € 1.032	€ 344,00	Qualora il contravventore sia titolare di autorizzazione AMP si prevede la pena accessoria della revoca dell'autorizzazione con decorrenza per un anno dall'accertamento della violazione.
Immersioni subacquee senza la preventiva autorizzazione o in difformità dalle modalità specificamente consentite	da € 300 a € 1.032	€ 344,00	Qualora il contravventore non sia titolare di autorizzazione AMP si prevede il divieto rilascio autorizzazione AMP con decorrenza dalla data di accertamento della violazione per un anno
Asportazione danneggiamento di qualsiasi materiale e/o organismo di natura biologica, geologica o archeologica durante le immersioni subacquee	da € 300 a € 1.032	€ 344,00	Qualora il contravventore sia titolare di autorizzazione AMP si prevede la pena accessoria della revoca dell'autorizzazione. Qualora il contravventore non sia titolare di autorizzazione AMP si prevede il divieto rilascio autorizzazione AMP con decorrenza dalla data di accertamento della violazione per un anno
Violazioni del codice di condotta di cui presente Disciplinare provvisorio	da € 300 a € 1.032	€ 344,00	Si prevede la pena accessoria della sospensione per 15 giorni dell'autorizzazione a decorrere dalla data di accertamento della violazione
Obbligo di comunicazione	da € 300 a € 1.032	€ 344,00	La prima mancata comunicazione comporterà la sospensione per 15 giorni, mentre la seconda comporterà la revoca dell'autorizzazione
Disciplina delle visite guidate subacquee			
Violazione delle disposizioni previste nel Disciplinare provvisorio	da € 300 a € 1.032	€ 344,00	Si prevede la pena accessoria della sospensione per 15 giorni dell'autorizzazione a decorrere dalla data di accertamento della violazione
Mancata annotazione nel registro	da € 100 a € 1.032	€ 200,00	
Obbligo di comunicazione	da € 300 a € 1.032	€ 344,00	La prima mancata comunicazione comporterà la sospensione per giorni 15, mentre la seconda comporterà la revoca dell'autorizzazione
Disciplina della navigazione da diporto			
Utilizzo di moto d'acqua, o acquascooter e mezzi simili, la pratica dello sci nautico e sport acquatici simili	da € 300 a € 1.032	€ 344,00	Qualora il contravventore sia titolare di autorizzazione AMP si prevede la pena accessoria della revoca dell'autorizzazione
Navigazione in zona A - propulsione a motore e/o vela	da € 300 a € 1.032	€ 344,00	Qualora il contravventore sia titolare di autorizzazione AMP si prevede la pena accessoria della revoca dell'autorizzazione.
Navigazione in zona B e Bs con velocità superiore a 5 nodi se entro 300m dalla costa, con velocità superiore a 10 nodi e/o in assetto planante se nella fascia compresa tra 300m e 600m dalla costa, senza il possesso dei requisiti di eco compatibilità	da € 250 a € 1.032	€ 344,00	
Disciplina dell'attività di ormeggio e stazionamento			
Ormeggio in zona A	da € 300 a € 1.032	€ 344,00	Qualora il contravventore sia titolare di autorizzazione AMP si prevede la pena accessoria della revoca dell'autorizzazione
Ormeggio ai gavitelli delle unità nautiche da diporto senza autorizzazione	da € 300 a € 1.032	€ 344,00	
Ormeggio delle unità nautiche per attività professionali e commerciali non autorizzate	da € 300 a € 1.032	€ 344,00	
Realizzazione di attività non consentite nei campi ormeggio o in maniera difforme da quanto consentito	da € 300 a € 1.032	€ 344,00	Si prevede la pena accessoria della sospensione per 15 giorni dell'autorizzazione a decorrere dalla data di accertamento della violazione

Ormeggio ai gavitelli non autorizzati	da € 300 a € 1.032	€ 344,00	Qualora il contravventore sia titolare di autorizzazione AMP si prevede la pena accessoria della sospensione dell'autorizzazione per giorni quindici
Disciplina dell'attività di ancoraggio			
Ancoraggio in zona A	da € 300 a € 1.032	€ 344,00	Qualora il contravventore sia titolare di autorizzazione AMP si prevede la pena accessoria della revoca dell'autorizzazione
Ancoraggio in zona BS, B e C in aree non consentite	da € 300 a € 1.032	€ 344,00	Qualora il contravventore sia titolare di autorizzazione AMP si prevede la pena accessoria della revoca dell'autorizzazione
Ancoraggio in zone consentite senza autorizzazione	da € 300 a € 1.032	€ 344,00	
Disciplina del trasporto passeggeri e delle visite guidate			
Navigazione, ancoraggio e sosta delle navi mercantili adibite al trasporto di merci	da € 300 a € 1.032	€ 344,00	
Navigazione di unità nautiche adibite al trasporto passeggeri e alle visite guidate in zona A	da € 300 a € 1.032	€ 344,00	Si prevede la pena accessoria della sospensione per 15 giorni dell'autorizzazione a decorrere dalla data di accertamento della violazione
Navigazione di unità nautiche abilitate in zona Bs e B con velocità superiore a 5 nodi se entro 300m dalla costa, con velocità superiore a 10 nodi e/o in assetto planante se nella fascia compresa tra 300m e 600m dalla costa	da € 300 a € 1.032	€ 344,00	
Scarico a mare di acque di sentina o da impianti provenienti dalle unità nautiche	da € 300 a € 1.032	€ 344,00	Qualora il contravventore sia titolare di autorizzazione AMP si prevede la pena accessoria della revoca dell'autorizzazione. Qualora il contravventore non sia titolare di autorizzazione AMP si prevede il divieto rilascio autorizzazione AMP per un anno con decorrenza dalla data di accertamento della violazione
Disciplina dell'attività di pesca professionale			
In materia di violazione delle attività di Pesca Professionale, restano fatte salve le previsioni di cui al D.lgs. n°4 del 9 gennaio 2012, e successive modifiche. Le sanzioni amministrative previste nel presente Disciplinare sono da considerarsi aggiuntive e non sostitutive delle sanzioni previste dal menzionato D.lgs n°4 del 9 gennaio 2012 e successive modifiche.			
Attrezzi non consentiti	da € 300 a € 1.032	€ 344,00	Qualora il contravventore sia titolare di autorizzazione AMP si prevede la pena accessoria della revoca dell'autorizzazione. Qualora il contravventore non sia titolare di autorizzazione AMP si prevede il divieto rilascio autorizzazione AMP per un anno con decorrenza dalla data di accertamento della violazione
Prelievo di specie non pescabili	da € 300 a € 1.032	€ 344,00	Qualora il contravventore sia titolare di autorizzazione AMP si prevede la pena accessoria della revoca dell'autorizzazione. Qualora il contravventore non sia titolare di autorizzazione AMP si prevede il divieto rilascio autorizzazione AMP per un anno con decorrenza dalla data di accertamento della violazione
Pratica della pesca in zona A	da € 300 a € 1.032	€ 344,00	Qualora il contravventore sia titolare di autorizzazione AMP si prevede la pena accessoria della revoca dell'autorizzazione. Qualora il contravventore non sia titolare di autorizzazione AMP si prevede il divieto rilascio autorizzazione AMP per un anno con decorrenza dalla data di accertamento della violazione
Pratica della pesca professionale in assenza di autorizzazione	da € 300 a € 1.032	€ 344,00	Divieto rilascio autorizzazione AMP per anni uno con decorrenza dalla data di accertamento della violazione
Attrezzi e quantitativi difformi	da € 300 a € 1.032	€ 344,00	Qualora il contravventore sia titolare di autorizzazione AMP si prevede la pena accessoria della revoca dell'autorizzazione.

Disciplina delle attività di pesca sportiva e ricreativa			
In materia di violazione delle attività di Pesca sportiva e ricreativa restano fatte salve le previsioni di cui al D.lgs. n°4 del 9 gennaio 2012, e successive modifiche. Le sanzioni amministrative previste nel presente Disciplinare sono da considerarsi aggiuntive e non sostitutive delle sanzioni previste dal menzionato D.Lgs n°4 del 9 gennaio 2012 e successive modifiche.			
Gare di pesca sportiva e ricreativa, pesca subacquea, detenzione e trasporto di attrezzi ad essa adibiti	da € 300 a € 1.032	€ 344,00	Qualora il contravventore sia titolare di autorizzazione AMP si prevede la pena accessoria della revoca dell'autorizzazione
Prelievo di specie non pescabili (fatto salvo il D.M. 3 maggio 1989)	da € 300 a € 1.032	€ 344,00	Qualora il contravventore sia titolare di autorizzazione AMP si prevede la pena accessoria della revoca dell'autorizzazione. Qualora il contravventore non sia titolare di autorizzazione AMP si prevede il divieto rilascio autorizzazione AMP per un anno con decorrenza dalla data di accertamento della violazione. Confisca pescato, strumenti, attrezzi e apparecchi con i quali è stata commessa la violazione
Tecniche e attrezzi non consentiti	da € 300 a € 1.032	€ 344,00	Qualora il contravventore sia titolare di autorizzazione AMP si prevede la pena accessoria della revoca dell'autorizzazione per un anno con decorrenza dalla data di accertamento del fatto. Qualora il contravventore non sia titolare di autorizzazione AMP si prevede il divieto rilascio autorizzazione AMP per un anno con decorrenza dalla data di accertamento del fatto. Confisca pescato, strumenti, attrezzi e apparecchi con i quali è stato commesso il fatto.
Pesca sportiva e ricreativa in zona A e Bs	da € 300 a € 1.032	€ 344,00	Qualora il contravventore sia titolare di autorizzazione AMP si prevede la pena accessoria della revoca dell'autorizzazione per un anno con decorrenza dalla data di accertamento del fatto. Qualora il contravventore non sia titolare di autorizzazione AMP si prevede il divieto rilascio autorizzazione AMP per un anno con decorrenza dalla data di accertamento della violazione. Confisca pescato, strumenti, attrezzi e apparecchi con i quali è stata commessa la violazione
Pesca sportiva e ricreativa in zona B e C senza autorizzazione	da € 300 a € 1.032	€ 344,00	Divieto rilascio autorizzazione AMP per un anno con decorrenza dalla data di accertamento del fatto. Confisca pescato, strumenti, attrezzi e apparecchi con i quali è stato commesso il fatto.
Divieto vendita o cessione del pescato	da € 300 a € 1.032	€ 344,00	Revoca dell'autorizzazione e divieto rilascio autorizzazione AMP per anni uno con decorrenza dalla data di accertamento del fatto. Confisca pescato, strumenti, attrezzi e apparecchi con i quali è stato commesso il fatto.
Cessione autorizzazione a terzi	da € 300 a € 1.032	€ 344,00	Revoca dell'autorizzazione.
Altre disposizioni			
Mancato possesso della autorizzazione in caso di revoca o sospensione della medesima	da € 300 a € 1.032	€ 344,00	Revoca dell'Autorizzazione
Utilizzo improprio della documentazione autorizzazione	da € 300 a € 1.032	€ 344,00	Revoca dell'Autorizzazione
Trasporto Marittimo di Linea difforme alle disposizioni vigenti	da € 300 a € 1.032	€ 344,00	



Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente Disciplinare provvisorio vale quanto disposto nel D.M. 17 maggio 2018 "Istituzione dell'area marina protetta denominata "Capo Testa Punta Falcone"" e dal decreto 17 maggio 2018, n. 102 "Approvazione del regolamento di disciplina dell'area marina protetta "Capo Testa - Punta Falcone"".